

N. ●/2021 Adozione

Cedc ●/2022

SEGRETERIA DE 4/2022



Tribunale per i Minorenni di Sassari
In nome del Popolo Italiano
Sentenza

Adozione in casi particolari
(art. 44 lett. D l. 184/1983)

Il Tribunale per i Minorenni di Sassari riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE	Dr Guido VECCHIONE
GIUDICE rel.ed est.	Dr Mauro ZOLLO
GIUDICE ONORARIO	Dr Annina SARDARA
GIUDICE ONORARIO	Dr Ernesto LODI

Letti gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura di adozione della minore [REDACTED] nata negli [REDACTED] il [REDACTED], da parte di [REDACTED] (n. a [REDACTED] l' [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Giarratano del Foro di Bologna

Conclusioni delle parti

Ricorrente: "farsi luogo all'adozione della minore [REDACTED] da parte del ricorrente, con l'aggiunta del proprio cognome [REDACTED], posponendolo a [REDACTED]; accertarsi e dichiararsi il legame di parentela della suddetta minore con gli ascendenti e i parenti tutti del ricorrente"

PMM intervenuto: "parere favorevole all'adozione; denegare la competenza a decidere del Tribunale per i Minorenni in materia di riconoscimento del legame parentelare della minore con gli ascendenti e i parenti del ricorrente"

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il [REDACTED] 2021 il ricorrente chiede l'adozione della minore [REDACTED], figlia del proprio compagno di vita, [REDACTED] (unico genitore), deducendo la sua integrale condivisione rispetto al progetto genitoriale condotto da quest'ultimo, che ha sostenuto sin da quando, nel corso del [REDACTED], ha deciso di recarsi negli [REDACTED] per divenire padre in esito ad un procedimento di "gestazione per conto di altri", con il quale convive in [REDACTED] unitamente alla piccola [REDACTED], al cui sostentamento quotidiano contribuisce in misura paritaria con il padre, sia affettivamente che

finanziariamente, tanto che la bambina, a suo dire, riconosce di avere "due papà". Dà conto, ulteriormente, dell'intenzione di unirsi civilmente con il [REDACTED] nel corso del [REDACTED]

Il padre dell'adottanda, tanto a mezzo di atto di esplicito assenso scritto allegato al ricorso, quanto verbalmente in udienza, presta il proprio consenso alla domanda di adozione, confermando quanto dedotto dal [REDACTED] in merito alle scelte di organizzazione familiare assunte dai due uomini.

La relazione di approfondimento elaborata dal servizio sociale di [REDACTED] ulteriormente conferma quanto esposto dal ricorrente, chiarendo che il rapporto fra questi e la minore appare improntato alla fiducia e alla disponibilità reciproche, trattandosi di una relazione "gratificante per entrambi che presuppone la costruzione di un rapporto sicuro e organizzato".

A carico del ricorrente, in base agli accertamenti effettuati, non risultano specifici pregiudizi (informativa Carabinieri di [REDACTED] del 26.10.21).

M. I.
Gli elementi fattuali appena esposti inducono univocamente a ritenere sussistente un profondo legame affettivo fra il ricorrente e l'adottanda, piuttosto simile a quello esistente fra un genitore e il proprio figlio. La circostanza che [REDACTED] abbia sempre vissuto, sin dalla nascita, il signor [REDACTED] quale figura paritetica rispetto al padre giustifica l'accoglimento della domanda di adozione proposta, proprio perché, nell'attuale sistema giuridico, è l'adozione in casi particolari a rispondere a specifiche esigenze di riconoscimento legale di rapporti affettivi così intensi dal confinare con la genitorialità strettamente intesa. Ciò, per espressa previsione normativa (appunto, art. 44 lett. D l. 184/83), indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni proprie dell'affidamento preadottivo (che è il presupposto dell'adozione legittimante) e, sulla base di una giurisprudenza ormai solida (Cass. 12962/2016), anche qualora l'adottante sia *partner* del genitore dell'adottando nell'ambito di una relazione omoaffettiva, la quale (come diffusi studi scientifici chiariscono) sotto il profilo del sentimento verso i figli in nulla differisce rispetto alle famiglie basate su unioni eterosessuali.

Del pari, merita accoglimento la domanda di posposizione del cognome dell'adottante a quello già proprio della minore [REDACTED]

Ritiene il Tribunale che sia oggi superata l'interpretazione tradizionale del combinato disposto degli artt. 55 L. n. 184/83 e 299 c.c. che prevedeva, nelle ipotesi di adozione ex art. 44 L. n. 184/1983, regole rigide e automatiche di attribuzione del cognome.

La giurisprudenza tradizionale aveva ritenuto che : " *In ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell'art. 44, lett. b) l. 4 maggio 1983 n. 184 (ma la situazione non è diversa nell'ipotesi di adozione ex art. 44 lett.d), stante il richiamo contenuto nel successivo art. 55 della stessa legge, trova applicazione l'art. 299 c.c., l'adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori*

non assume il solo cognome dell'adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissato dal comma 1 del menzionato art. 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l'adozione del maggiorenne e quella del minore nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della l. n. 184 del 1983, secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine" (Cassazione civile, sez. I, 19/08/1996, n. 7618).

L'equiparazione, ai fini degli effetti sul cognome tra adottato maggiorenne e adottato ex art. 44 L. n. 184/83 risente dell'impostazione secondo la quale l'adozione in casi particolari era stata concepita come un'adozione da distinguere rispetto a quella legittimante proprio perché veniva pronunciata in situazioni che rendevano impossibile l'adozione piena e mantenevano i rapporti con la propria famiglia d'origine. Il mantenimento del doppio cognome risentiva di tale impostazione e, ad avviso di questo Giudice, rappresentava un segnale all'esterno e nella costruzione della propria identità personale dell'appartenenza a due famiglie, quella adottiva e quella biologica.

Nel caso in esame è evidente che non vi è l'esigenza di tutelare una famiglia d'origine diversa da quella adottiva o il senso di appartenenza a due famiglie perché l'unica famiglia della minore è quella composta dalla coppia XXXXXXXXXX

Relativamente ai richiesti accertamento e consequenziale dichiarazione del legame familiare fra l'adottanda e i parenti ed ascendenti del ricorrente, in sede di udienza il PMM, intervenuto, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale per i Minorenni, trattandosi di materia non espressamente indicata tra quelle di cui all'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, che regola fondamentalmente il riparto di competenza tra i plessi giurisdizionali minorile ed ordinario.

L'eccezione è rigettata: a ben vedere, infatti, il riconoscimento del legame parentelare fra adottando e famiglia dell'adottante equivale a una mera conseguenza della pronuncia di adozione, in altri termini costituisce una specificazione dei contenuti dell'istituto ad oggetto della domanda principale. Ne discende che l'organo giurisdizionale competente a conoscere della domanda di adozione (pacificamente il Tribunale per i Minorenni) è, in astratto, anche competente a pronunciarsi in senso dichiarativo relativamente a ogni effetto ad essa correlato, considerati da un verso l'intima connessione dell'accertamento richiesto rispetto alla domanda principale, dall'altro i basilari principi di concentrazione delle tutele ed economia processuale.

Nel merito, il Tribunale ritiene che l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 lettera D della legge 184/1983 allo stato attuale comporta, quale suo effetto naturale, l'estensione dei legami familiari dell'adottante anche al soggetto adottato.

In proposito, l'articolo 55 della legge 184 del 1983 testualmente dispone l'applicabilità, all'adozione in casi particolari, dell'articolo 300 del codice civile. Trattasi di disposizione che regola l'adozione di maggiorenni, prevedendo, al suo secondo comma, che *"l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge"*.

La più recente legge 219 del 2012 ha tuttavia modificato l'articolo 74 del codice civile, che attualmente stabilisce: *"la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, **sia nel caso in cui il figlio è adottivo**"*. Unica, espressa ed inequivocabile eccezione, è rappresentata dall'ipotesi di adozione di maggiorenni.

A giudizio del Tribunale, la nuova disposizione normativa ha determinato l'abrogazione implicita dell'articolo 55 della legge 184 del 1983, nella parte in cui rimanda all'applicabilità del predetto articolo 300 del codice civile. Tale interpretazione, oltre a collimare con il dato strettamente letterale (che esclude dall'orizzonte di tutela del legame parentelare solo l'adozione di maggiorenni), poggia inoltre su più profonde considerazioni di ordine teleologico e storico-sistematico.

Il nuovo articolo 74 del codice civile, infatti, risponde alla storica esigenza di eguagliare legami familiari di genesi differente (intra o extra matrimoniale, oppure adottiva), rispetto ai quali non si ravvisano tuttavia differenze di intensità sentimentale, assistenziale e valoriale quanto al rapporto adulto-soggetto minore, realizzando così appieno, in ambito familiare, il concetto di eguaglianza dello *status* di figlio direttamente discendente dall'articolo 3 della Costituzione. E', pertanto, una regola generale volta alla tutela del soggetto minore indipendentemente dalla forma del proprio contesto di riferimento, a condizione che si tratti, appunto, di un contesto familiare.

Parallelamente, vale osservare come anche l'istituto dell'adozione in casi particolari, pur rimanendo formalmente immutato nel testo della legge 184 del 1983, ha sostanzialmente mutato la propria strumentalità giuridica nel corso di quasi quattro decenni.

Inizialmente, infatti, esso corrispondeva a una sola esigenza: rivestire di dignità giuridica peculiari rapporti esterni alla famiglia di origine del minore. Essa, ricalcante le ragioni del riconoscimento dell'adozione del maggiorenne, ha giustificato il rinvio alle norme di riferimento di quest'ultimo istituto. Progressivamente, tuttavia, l'adozione in casi particolari ha assunto un significato del tutto nuovo e collaterale: garantire una tutela legale del minore appartenente ad un nucleo familiare non diversamente riconosciuto dall'ordinamento (a titolo esemplificativo in ipotesi di adozione da parte del *single* unico punto di riferimento del minore o, come nel caso di specie, di una delle componenti di famiglia a base

omoaffettiva che abbia sempre, di fatto, svolto un ruolo cogenitoriale nell'interesse del minore).

Come si intuisce, alla base di tale nuova strumentalità giuridica dell'adozione in casi particolari sta proprio la finalità di riconoscere e salvaguardare senza differenze il nucleo familiare di riferimento del minore, che corrisponde esattamente allo stesso scopo che ha indotto il Legislatore a parificare la filiazione adottiva (da intendersi, quindi, qualsiasi forma di filiazione adottiva minorile) attraverso la riforma dell'articolo 74 del codice civile, che si differenzia ormai dall'analogia istituzionale con l'adozione del maggiorenne.

In quest'ottica, l'applicazione dell'articolo 300 del codice civile all'adozione in casi particolari del minore del quale sia legittimato il nucleo familiare di riferimento risulta incompatibile con i principi di pari dignità attualmente garantiti appieno dal sistema giuridico italiano, dovendosene ritenere l'abrogazione, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette Preleggi).

Per Questi Motivi

Visto l'articolo 44 comma 1 lettera D della legge 4 maggio 1983 n. 184

- 1) Dichiara farsi luogo all'adozione di [redacted] nata [redacted] il [redacted], residente [redacted] in via [redacted], da parte di [redacted] (n. a [redacted] l'[redacted] residente in [redacted], via [redacted]), con il conseguente effetto dell'estensione dei legami di parentela dell'adottante in capo all'adottata;
- 2) Dispone che la suddetta minore posponga il cognome [redacted] a quello attuale così da acquisire il cognome "[redacted]";
- 3) Nulla sulle spese.

Si comunichi al PM, al ricorrente, al padre della minore ([redacted] residente [redacted] in via [redacted]), **all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [redacted] per la trascrizione nei registri dello stato civile.**

Così deciso in Sassari in data 18 gennaio 2022

Il Giudice estensore

Il Presidente

R. Cancelliere
Sara Maresu

Tribunale per i Minorenni di Sassari

Depositato in Cancelleria

Oggi 20/01/22

Il Cancelliere

Dott.ssa Sara Maresu

Sara Maresu